

# RESOCONTO STENOGRAFICO

103ª SEDUTA

VENERDÌ 11 LUGLIO 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI  
indi  
del vicepresidente BATTAGLIA

## INDICE

	Pag.
<b>Mozione</b>	
(Determinazione della data di discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegni di legge</b>	
«Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia» (381/A)	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	2, 4, 11, 12, 26, 27, 28
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . . .	2, 4, 8, 11, 17, 24
DI MARTINO (SI) . . . . .	2, 5, 7, 10, 14, 25, 26, 27
BRIGUGLIO, <i>assessore per il lavoro, la pre- videnza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione</i> . . . . .	3, 6, 7, 19, 24, 25
CROCE, <i>presidente della Commissione e relatore</i> . . . . .	4, 6, 11
DRAGO (CCD) . . . . .	5
PAPANIA (PPI) . . . . .	6, 9, 21
ZANNA (PDS - SE) . . . . .	7
CINTOLA (PSS) . . . . .	20, 27
FORMICA (AN) . . . . .	22
FORGIONE (RC) . . . . .	25
STANCANELLI (AN) . . . . .	26
<b>Ordine del giorno</b>	
(Annunzio numero 96) . . . . .	28
(Votazione) . . . . .	29
PRESIDENTE . . . . .	28
<b>Sull'ordine dei lavori</b>	
PRESIDENTE . . . . .	29
PETROTTA, <i>presidente della Commissione "Bilancio"</i> . . . . .	21
DI MARTINO (SI) . . . . .	28
CAPODICASA (PDS - SE) . . . . .	28
PROVENZANO, <i>presidente della Regione</i> . . . . .	28
DRAGO (CCD) . . . . .	28
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . . .	29

## La seduta è aperta alle ore 11.00

PAPANIA, *segretario f.f.*, dà lettura del *processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

## Determinazione della data di discussione di mozione

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, della mozione n. 119: «Promulgazione parziale della delibera legislativa recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta numero 96 del 24-25 giugno 1997, e riproposizione delle parti omesse», a firma degli onorevoli Leanza, Pignataro, Drago, Di Martino.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PAPANIA, *segretario f.f.*:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 205 del 1996 ha ancora una volta ribadito il principio che la promulgazione parziale di una legge da parte del Presidente della Regione ha come conseguenza la consumazione del potere di promulgazione da parte dello stesso Presidente, provocando la caducazione di tutte le norme non promulgate;

considerato che:

la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 96 del 24-25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare" è stata impugnata dal Commissario dello Stato in modo parziale e che, in pendenza del giudizio, non può essere integralmente promulgata;

non può negarsi all'Assemblea regionale siciliana il potere di valutare se e in quale misura la promulgazione parziale sia suscettibile di alterare il contenuto della legge, e se sia comunque opportuno che tale contenuto, formalmente unitario all'origine, venga scisso in disposizioni autonome ed immesso nell'ordinamento regionale per una parte soltanto;

la citata sentenza della Corte numero 205/96 ha affermato il principio che, a seguito dell'impugnazione parziale della legge regionale, il Presidente della Regione può essere vincolato, riguardo al tipo di promulgazione da porre in essere, non solo con "delibere legislative" (abrogativa l'una e riapprovativa l'altra), ma anche mediante atti di indirizzo espliciti (mozioni, ordini del giorno);

occorre conciliare l'esigenza che la legge, ancorché impugnata dal Commissario dello Stato, venga urgentemente promulgata, sia pure parzialmente, dal Presidente della Regione, con l'altra che discende dalla convinzione che sulle norme impuginate la Corte Costituzionale debba pronunciarsi nel merito,

impegna il Presidente della Regione

a promulgare con l'omissione delle parti impugnate (articoli 18 e 21) la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 96 del 24-25 giugno 1997;

a riproporre all'Assemblea regionale, affinché possa al riguardo deliberare, il testo degli articoli 18 e 21 espunti dalla legge che verrà pubblicata in pendenza di giudizio».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo che la predetta mozione venga demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché se ne determini la data di discussione.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 11.17,  
è ripresa alle ore 11.23)*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito dell'esame del disegno di legge numero 381/A: «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia», posto al numero 1).

Ricordo che la discussione del disegno di legge si era interrotta nella precedente seduta, dopo la lettura dell'articolo 6.

Invito i componenti la quinta Commissione "Cultura, formazione e lavoro" a prendere posto nell'apposito banco.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, fra gli interventi svolti nella seduta di ieri, se non ricordo male vi è stato quello dell'onorevole Di Martino che aveva sollevato un problema sul periodo per il quale sono previsti gli sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali.

Siamo nella fattispecie degli apprendisti che vengono assunti a tempo indeterminato dai datori di lavoro e - credo giustamente - l'onorevole Di Martino faceva notare come il comma 1 dell'articolo 16 della nuova "legge Treu" preveda che "l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie

professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.”

A me pare che la disposizione sia tassativa, in quanto la dizione “comunque non inferiore a 18 mesi” pone un limite temporale inferiore, che è quello appunto dei 18 mesi, e poi pone il limite superiore dei 4 anni, lasciando però alla contrattazione la determinazione del periodo di apprendistato.

A questo punto credo che dovrebbe essere conseguentemente adeguato quanto previsto all'articolo 6, cioè, anziché prevedere in modo tassativo il periodo dal tredicesimo al settantaduesimo mese, si potrebbe modificare la norma collegandola al periodo di durata del contratto di apprendistato. Si potrebbe dire “dal mese successivo”, quindi dal diciannovesimo mese, in ogni caso; infatti, essendo tassativa la disposizione per cui un contratto di apprendistato non può essere più stipulato se non per almeno diciotto mesi, credo che comunque potrebbe essere stabilito, in ogni caso, il diciannovesimo mese, anche se resta il problema del collegamento con la durata effettiva del contratto di apprendistato.

Non è molto convincente, a mio avviso, l'osservazione che veniva formulata ieri da qualche collega, relativa al fatto che, essendo stata introdotta la disposizione di carattere generale per cui gli interventi di questa legge sono aggiuntivi a quelli di carattere nazionale, automaticamente si adeguerebbe anche questa fattispecie. Non mi convince quella ipotesi perché si tratta di due fattispecie diverse tra loro: la legge nazionale prevede l'apprendistato, questa prevede invece la trasformazione a tempo indeterminato. Si tratta, quindi, di due benefici diversi che attingono a due fattispecie contrattuali del tutto diverse. Io ritengo pertanto opportuno modificare la norma nel senso che vada previsto comunque il diciannovesimo mese come termine inferiore; in ogni caso, dovrebbe essere rimodulata la dizione dell'articolo, onde prevedere l'aggancio al periodo di contrattualizzazione per l'apprendistato.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione di voto molto semplice: porre all'attenzione del Governo e della maggioranza alcune questioni oggettive di razionalità è come suonare “la cavalcata delle Valchirie” a dei sordi.

Qui abbiamo posto dei problemi concreti di razionalizzazione della procedura; non capisco come pensino il Governo e la maggioranza di approvare una norma che va in rotta di collisione con il dettato della legge nazionale, che è prevalente; infatti, dobbiamo ricordarci che la Regione non ha competenza esclusiva in materia.

Chiederei, pertanto, un momento di riflessione da parte del Governo prima di procedere alla votazione.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio per accogliere alcune richieste, chiedo che venga accantonato l'articolo in discussione, anche se ritengo che stiamo facendo ancora una volta confusione tra la durata dell'apprendistato ed il periodo da cui partono gli sgravi, che è un'altra cosa; io ho l'impressione che sia nei primi dodici mesi. Così come ieri ripetevo che, alla fine, il “pacchetto Treu” non ha introdotto un'estensione o una modifica dei mesi di incentivo per il contratto di apprendistato, ma esclusivamente dei limiti inerenti alla durata del contratto e dei limiti di età.

Comunque, anche per chiarire la portata della norma, non ho alcuna difficoltà a chiedere l'accantonamento dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Si passa pertanto all'esame dell'articolo 7. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, *segretario ff.*:

«Articolo 7  
*Incentivi per l'assunzione  
 di soggetti disoccupati da qualificare*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui all'articolo 1, lett. d) - soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223 - per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, nonché lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene gradualmente regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa per il periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, permettetemi una valutazione: buona fortuna a chi deve in qualche maniera capire cosa c'è scritto in questo articolo 7! Un complimento alla Commissione e un complimento all'Aula! È un articolo incomprensibile, con rinvii ad articoli, a norme. Esprimo un mio parere sulla complessità letterale dell'articolo. Ma come può un cittadino capire che cosa c'è scritto all'articolo 7?

Signor Presidente della Commissione, - se mi posso permettere - desidererei che l'articolo 7 venisse accantonato per essere scritto in "lingua italiana", comprensibile anche ai comuni mortali come me.

È un atto di invadenza se chiedo questo all'Aula?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Lei, signor Presidente, ha diritto di chiedere tutto e le sarà accordato sempre tutto da parte della Commissione, tuttavia le ricordo che la formulazione di un articolo non è certamente di competenza del presidente della Commissione, ma dipende dall'insieme delle situazioni che si determinano in quel momento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Aula è sovrana; io sollevo una questione circa la comprensibilità dell'articolo.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Lei fa bene; noi siamo d'accordo con lei circa l'opportunità di un accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è accantonato. Si passa all'esame dell'articolo 8.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, *segretario ff.*:

«Articolo 8  
*Incentivi per le assunzioni con contratto  
 di formazione lavoro*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che trasformano a tempo indeterminato contratti con soggetti di cui all'articolo 1, lett. c) - soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro - un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa per il periodo che va dal trentasettesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, qualora il datore di lavoro trasformi il contratto a tempo indeterminato».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, il rilievo che adesso formulerò sull'articolo 8 - ma, in realtà è soltanto una richiesta di chiarimento - può essere esteso anche ad altri articoli, per esempio, all'articolo 6 e all'articolo 7.

Si dice che viene concesso uno sgravio totale dei contributi previdenziali per il periodo che va dal trentasettesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, qualora il datore di lavoro trasformi il contratto a tempo indeterminato. In questo caso si tratta di soggetti già assunti con contratto di formazione-lavoro. Allora, perché io possa comprendere

bene: la data di assunzione è quella riferita alla data di stipula del contratto di formazione lavoro?

DRAGO. Quella iniziale.

PIRO. Se questa interpretazione è giusta, per altri articoli, come per esempio l'articolo 7 testé accantonato, va chiarito che cosa si intende per "data di assunzione", perché siamo in presenza di apprendisti qualificati. Il tredicesimo mese, dunque, decorre dalla data di assunzione dell'apprendista o dalla data di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato?

Non si tratta esattamente della stessa cosa, perché ci può essere un pregresso che assorbe interamente i 13 mesi, e forse qualche cosa di più e quindi cambia radicalmente il beneficio; altrimenti - come a me sembrerebbe più giusto - bisognerebbe fare partire il contributo da una certa data, in cui il rapporto di lavoro si stabilizza e si trasforma a tempo indeterminato. Diversamente - ripeto - la data di assunzione, intesa come data del primo rapporto contrattuale comunque esistente, finirebbe con l'assorbire interamente il periodo, per cui il datore di lavoro riceverebbe il contributo immediatamente, senza dovere attendere il tredicesimo mese, mentre coloro che instaurano rapporti di lavoro nuovi dovrebbero attendere il compimento del tredicesimo mese per potere ricevere il contributo.

Credo dunque sia opportuno un chiarimento in proposito.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevole Assessore, stavolta siamo *ad adiuvandum* al Governo. Infatti, casualmente è capitato che l'articolo 8 in discussione fosse in linea con l'articolo 15 della legge...

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. È tutto preciso: si coordina perfettamente con la legge nazionale; tutto è stato studiato attentamente...

DI MARTINO. Casualmente, perché se avesse studiato tutta la legge, avremmo avuto un maggiore coordinamento. In fondo - dicevo - l'articolo 15, che ha introdotto una modifica sui contratti di formazione e lavoro, riporta lo stesso trattamento contributivo e previdenziale a 36 mesi, cioè 24 mesi del contratto formazione-lavoro più 12 mesi; quindi, secondo me, è giusta l'impostazione data dall'articolo 8 "dal trentasettesimo mese in poi".

DRAGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, ho chiesto la parola intanto per segnalare un errore: mi pare che l'articolo 7, poc' anzi accantonato, sia di difficile interpretazione anche perché la lettera d), prevista al quarto rigo, è sbagliata; dovrebbe essere invece indicata la lettera b).

Infatti: l'articolo 6 si riferisce ai soggetti di cui alla lettera a), l'articolo 7 ai soggetti di cui alla lettera b), l'articolo 8 alla lettera c), l'articolo 9 alla lettera d), l'articolo 10 alla lettera e) e l'articolo 11 alla lettera f).

Questo errore lascerebbe fuori i disoccupati con un'anzianità inferiore a due anni, cioè coloro i quali hanno perso il lavoro da due, tre, quattro mesi.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. È un errore di battitura.

DRAGO. Sarà un errore di dattiloscrittura, tuttavia è un errore che indubbiamente avrebbe lasciato fuori questi soggetti.

Detto questo, per rendere più facile l'interpretazione della legge, secondo me si potrebbe dire che comunque gli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro - relativamente ai soggetti delle varie lettere - intervengono nel momento in cui avviene la trasformazione del rapporto; al di là del fatto che sia il tredicesimo o il settantaduesimo mese. Noi abbiamo un contratto di riallineamento? Allora, nel momento in cui il contratto è riallineato, c'è lo sgravio. Abbiamo la trasformazione di un contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato? Nel momento in cui avviene, il mese successivo, inizia lo sgravio.

Secondo me dovremmo facilitare l'interpretazione della norma con una disposizione che valga per tutti; univoca. Non so se la Commissione abbia verificato questa opportunità.

PAPANIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPANIA. Signor Presidente, volevo aggiungere un altro elemento di riflessione: viene previsto, come incentivo nei diversi articoli, il periodo che va dal termine della erogazione di un eventuale contributo a carico dello Stato, fino a quando, con questa legge, decidiamo di concedere il contributo. Però non si tiene conto che i contributi fissati a carico dello Stato oggi ci sono, mentre in futuro non è detto che permangano. Per cui, che cosa diciamo per i disoccupati con più di due anni di disoccupazione? Che diamo loro il contributo dal trentasettesimo al settantaduesimo mese, in quanto diamo per scontato che questi contributi a carico dello Stato ci saranno per 36 mesi.

Evidentemente, se questo presupposto dovesse venire meno, si creerebbe una disparità di trattamento tra il lavoratore con più di due anni di disoccupazione e il lavoratore che invece i due anni non li ha raggiunti e che ha lavorato – possiamo dire – anche fino a ieri.

Quindi, mi chiedo se non sarebbe il caso, nell'ambito delle rimodulazioni, di indicare che comunque lo sgravio viene concesso fino al settantaduesimo mese, considerato che è uno sgravio aggiuntivo rispetto a quelli concessi dallo Stato. Quindi si dovrebbe dire meglio che lo sgravio è comunque concesso sino al settantaduesimo mese, a prescindere dal periodo in cui finisce lo sgravio concesso dallo Stato o da altri provvedimenti.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, a differenza

di quanto ritiene qualche collega, il disegno di legge ha tenuto ben presenti le norme nazionali e gli incentivi che le stesse prevedono, tant'è che le norme regionali, nella sostanza, vanno ad incastro e prevedono dei successivi periodi di benefici che partono dal momento e dal giorno in cui cessano quelli previsti dalla normativa nazionale.

Questo vale per i contratti di formazione e lavoro e vale anche per altre norme di questo tipo. Se poi si vuole inserire in qualche parte della legge una norma che chiarisca questo aspetto, come quella suggerita dall'onorevole Drago, il Governo è favorevole.

Riteniamo tuttavia che il testo sia sufficientemente esatto e corretto: è il caso – per esempio – dei contratti di formazione e lavoro, che il “pacchetto Treu” ha portato da 24 a 36 mesi; noi quindi abbiamo preso atto, già nel corso della discussione in Commissione, che il beneficio regionale parte e scatta dal trentasettesimo mese.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, vorrei preliminarmente precisare, relativamente a quanto detto dall'onorevole Drago, che, per quanto riguarda la lettera d), trattasi di un errore materiale, che correggeremo immediatamente.

Circa poi l'opportunità di fare le cose con chiarezza, sono d'accordo con lei, signor Presidente. Debbo al contempo sottolineare che l'articolo 3 e l'articolo 1 si richiamano continuamente.

PRESIDENTE. Io ho fatto una considerazione di cui si può anche non tenere conto. Mi permetto soltanto d'interpretare la volontà popolare di fronte ad un articolo complesso. Per il resto non ho nulla da dire.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Sono d'accordo con lei. Abbiamo voluto stabilire questa procedura insieme con il Governo e quindi abbiamo aderito, anche nella formulazione dell'articolato, alla proposta del Go-

verno, che ha motivato e ha fissato, per quanto riguarda per esempio i termini, il periodo dal tredicesimo al settantaduesimo oppure dal trentasettesimo al settantaduesimo. Trattasi di una proposta – motivata dal Governo – alla quale la Commissione in un certo senso ha aderito. L'articolo quindi va bene; si tratta eventualmente di trovare una nuova formulazione rispondente anche alle cose dette dall'onorevole Drago e dall'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 9.  
Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, segretario ff.:

«Articolo 9

*Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui all'articolo 1, lettera d) – soggetti disoccupati da almeno 24 mesi – un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa per il periodo che va dal trentasettesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Zanna, Speziale, Villari, Crisafulli il seguente emendamento 9.1:

«2. I benefici del comma 1 sono inoltre estesi quando continuano ad essere utilizzati i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già assunti sulla base dell'articolo 10 della stessa legge regionale n. 85/95».

ZANNA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome sono un ipoteso come l'onorevole Granata, mi è sorto qualche dubbio e non ho capito bene se tratti di incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi oppure "disincentivi" per questo tipo di lavoratori.

Infatti, per i lavoratori disoccupati, che non sono in cassa integrazione, che non sono in mobilità, che non percepiscono alcuna retribuzione, noi diciamo che il contributo della Regione va dal trentasettesimo al settantaduesimo mese.

A quel punto cioè (può darsi che sbagli l'interpretazione, onorevole assessore, per carità, però qui voglio dare la mia collaborazione) diciamo al datore di lavoro, all'imprenditore: non ti conviene assumere lavoratori di lunga durata, per almeno 24 mesi, in quanto i contributi ti decorrono dal trentasettesimo mese; se invece assumi lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, i contributi regionali, i sussidi decorrono da molto tempo prima. Vorrei un chiarimento da parte dell'Assessore.

BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, questa è una categoria ben individuata dalla normativa nazionale – dalla legge numero 407, se ricordo bene – che, per questo tipo di lavoratori, prevede, esattamente fino al trentaseiesimo mese, l'esenzione dagli oneri sociali da parte dello Stato. La Regione si aggancia a questo tipo di benefici coprendoli per il periodo successivo, cioè per i tre anni seguenti. È una norma molto precisa e si riferisce ad una categoria che anche tecnicamente è ben nota.

PRESIDENTE. Dopo il chiarimento fornito dal Governo, pongo in votazione l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Si passa all'esame dell'articolo 10.  
Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, segretario ff.:

«Articolo 10  
*Incentivi per l'assunzione di soggetti  
in CIGS da almeno 24 mesi*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui all'articolo 1, lett. e) – lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi – un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa per il periodo che va dal venticinquesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Si passa all'esame dell'articolo 11.  
Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, segretario ff.:

«Articolo 11  
*Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti  
nelle liste di mobilità*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui all'articolo 1, lett. f) – lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 – un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa per il periodo che va dal diciannovesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento aggiuntivo 11.2:

«Art. 11 bis – Gli incentivi di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 per i periodi non previsti negli stessi articoli ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza pari al totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista, o è prevista in parte, la copertura statale».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è emerso nel corso della discussione (in particolare stamattina) il problema del coordinamento tra le facilitazioni e i benefici concessi dalla legislazione regionale, e segnatamente da questo disegno di legge, e analoghi interventi predisposti dallo Stato; si è discusso della compatibilità e della sovrapposizione dei periodi ed anche, in particolare, come sottolineato dall'onorevole Papania, dell'eventualità che non vi sia soluzione di continuità tra l'intervento dello Stato e quello della Regione.

L'emendamento articolo aggiuntivo 11 bis si riferisce appunto a tutti gli interventi indicati agli articoli 8, 9, 10 e 11, con lo scopo di colmare questa lacuna definendo una norma di carattere generale che, per l'appunto, prevede che per i periodi non coperti, o coperti parzialmente dello Stato, e antecedenti comunque all'entrata in vigore della legge, possano essere erogati anche gli incentivi regionali.

In tal modo si eviterebbero le sovrapposizioni con gli interventi statali e si coprirebbero quei periodi che non lo sarebbero né dalla legislazione statale, né da quella regionale, nel caso in cui, per l'appunto, si verificasse l'esempio fatto

dall'onorevole Papania, relativo al contratto di formazione-lavoro che oggi è previsto per 36 mesi e che domani potrebbe esserlo per 24 mesi, e poiché gli incentivi previsti dal disegno di legge decorrono dal trentasettesimo mese, si creerebbe quella soluzione di continuità paventata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.2.

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, *segretario f.f.*:

«Articolo 12

*Modalità di erogazione del contributo*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e

l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Papania ed Adragna:

emendamento 12.1:

*Sopprimere le parole:* «L'Assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS»;

emendamento 12.1.1:

*Al comma 3, dopo le parole* «denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS» *aggiungere* «e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri»;

– dalla Commissione:

emendamento 12.6:

«1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione»;

– dagli onorevoli Papania ed Adragna:

emendamento 12.2:

«4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale».

PAPANIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPANIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo presentato l'emendamento 12.1 che prevedeva di non poter concedere il bene-

ficio direttamente al datore di lavoro, in quanto supponevo, e suppongo, che lo spirito della legge sia appunto quello di accelerare le procedure e quindi di poter concedere l'incentivo esclusivamente tramite il conguaglio contributivo.

Poiché mi rendo conto che ciò potrebbe costituire un problema, dato che, evidentemente, non essendo pronta la convenzione con l'INPS, ci potrebbero essere dei periodi di vuoto, ritiro quell'emendamento.

Mi pare indispensabile, infatti, che nel frattempo si debba autorizzare l'assessore a poter dare il contributo anche direttamente. Però, al comma 3 dell'articolo 12, nella parte in cui si prevede che "l'assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS", ho presentato un emendamento proprio perché, a parte la presentazione della denuncia mensile, ritengo indispensabile che il datore di lavoro presenti anche le attestazioni di versamento dei contributi dovuti. Altrimenti, riceverebbe il beneficio ancora prima di avere versato i contributi all'INPS!

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento 12.1. Pongo in votazione l'emendamento 12.1.1.

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 12.6, presentato dalla Commissione.

Si tratta di un comma aggiuntivo, che diven-

terebbe il quarto dell'articolo 12. Preciso altresì che quest'emendamento della Commissione assorbirebbe anche l'emendamento 12.2 presentato dagli onorevoli Papania e Adragna.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo emendamento non abbia ragione di esistere, in quanto per certi versi sarebbe inammissibile, nel senso che è stato approvato un emendamento all'articolo 2 in cui abbiamo chiaramente indicato che i benefici della Regione sono aggiuntivi a quelli dello Stato. Se noi approvassimo questo emendamento, si creerebbero delle grandi contraddizioni nel disegno di legge. A parte il fatto che l'emendamento non serve a nulla: se lo approvassimo, metteremmo la Regione nell'impossibilità di operare. Quindi, prego il presidente della Commissione di ritirare l'emendamento, perché esso non agevola assolutamente il compito dell'Amministrazione nell'erogazione dei contributi.

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Non posso ritirarlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 12.2 è pertanto assorbito da quello testé approvato.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 7 precedentemente accantonato.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 7.5:

*Sostituire l'articolo 7 come segue:*

«1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa, per un periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, lettera b)»;

- dall'onorevole Piro:

emendamento 7.3:

*«Sostituire le parole da "nonché lavoratori" sino a "legge 28.11.1996, n. 608" con le parole "nonché soggetti di cui all'articolo 1, lettera g)";*

*Aggiungere il seguente articolo 7 bis: "Gli incentivi di cui al precedente articolo 7 sono estesi ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che procedono alla stipula di contratti di riallineamento retributivo secondo le previsioni di cui alla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni";*

emendamento 7.4:

*"Per le finalità di cui all'articolo 7 bis è prevista la spesa di lire 34.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si provvede con la disponibilità del capitolo 33724.*

*Per gli esercizi 1998 e 1999 è prevista la spesa annua di lire 35.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001";*

- dalla Commissione:

emendamento 7.2:

*«Dopo le parole "della legge 28 novembre 1996, n. 608" aggiungere le parole "e successive modifiche ed integrazioni"».*

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Piro, prima del suo intervento, desidero informare lei e l'Aula che il secondo comma previsto nel suo emendamento 7.3 non può essere affrontato dall'Aula in questa fase, perché collegato all'emendamento 7.4, che ha bisogno del parere della Commissione Bilancio.

Comunico che sarebbe intenzione della Presidenza operare in tal senso: concludere l'esame del disegno di legge nella giornata di oggi, lasciando in sospeso l'approvazione definitiva fino alla seduta di mercoledì mattina, in guisa tale che gli emendamenti che necessitano del parere della Commissione di merito e del parere della Commissione Bilancio possano essere ulteriormente affrontati nelle riunioni di Commissione di lunedì e martedì mattina. Ciò ci consentirebbe di definire in brevissimo tempo il disegno di legge nella mattinata di mercoledì e così poter affrontare gli emendamenti che sono stati presentati: il 7.4 e la seconda parte dell'emendamento 7.3 (a firma dell'onorevole Piro) ricadono, appunto, in questa condizione.

PIRO. Io posso illustrare l'emendamento, ma se il problema è di inviarlo in Commissione Bilancio...

PRESIDENTE. La Commissione di merito lo può apprezzare anche qui ed essendo verbalizzato in Aula, a tutti gli effetti il parere è valido; manca però il parere della Commissione Bilancio, per cui, dopo averlo acquisito, mercoledì mattina lo potremmo esaminare.

Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore.* Favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Con il parere favorevole reso dalla Commissione, la seconda parte dell'emendamento 7.3 viene inviata in Commissione Bilancio. L'onorevole Piro ritira la prima parte dell'emendamento?

PIRO. Sì.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Rimangono da esaminare la seconda parte dell'emendamento 7.3 e l'emendamento 7.4, relativo alla norma finanziaria.

PIRO. Però avrebbe bisogno di un coordinamento con il nuovo testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Questo è un problema successivo. Onorevole Presidente della Commissione, l'emendamento 7.2 s'intende ritirato, non essendoci più ragione di mantenerlo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. E perché? Le parole "e successive modifiche ed integrazioni" si riferiscono sempre al coordinamento con la "legge Treu".

PRESIDENTE. Nella riformulazione non è richiamato. Onorevole Briguglio, - lei può prendersi un appunto, lo facciamo anche gli uffici - resta stabilito che, qualora emerga, nella valutazione, la opportunità e la necessità di richiamarlo, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento sarà poi possibile presentare opportuno emendamento. Per il momento l'emendamento si intende ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento riformulato 7.5, senza che ciò significhi eventuale preclusione per l'emendamento dell'onorevole Piro inviato alla Commissione Bilancio.

Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 13. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, *segretario f.f.*:

### «Articolo 13

#### *Controlli ed accertamenti*

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica della esistenza e della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 12 nelle more del completamento delle verifiche di cui ai commi precedenti, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della legge 12 del 1979, nonché dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituiti tra le parti in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro richiedente, attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 14. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, *segretario f.f.*:

### «Articolo 14

#### *Campo di applicazione*

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:

a) assunzioni con contratto di apprendistato

presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;

b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 15. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, segretario ff.:

«Articolo 15.  
Controlli e sanzioni

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non ammetterà al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non sussistenza dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

2. Nell'ipotesi sopradescritta, qualora il datore di lavoro avesse già usufruito in tutto o in parte degli incentivi della presente legge, dovrà restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale, e l'emigrazione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 16. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, segretario ff.:

«Articolo 16  
Piani per l'inserimento professionale  
dei giovani privi di occupazione

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i piani possono essere promossi, redatti ed attuati anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge;

b) per l'assegnazione ai progetti è consentita la richiesta nominativa;

c) ai giovani impegnati nei piani di cui al presente articolo è erogata una indennità pari a lire 1.000.000 mensili per un periodo massimo di 12 mesi per un impegno di 100 ore mensili. Tale indennità viene corrisposta dal soggetto attuatore del piano.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione fisserà con proprio decreto le modalità di presentazione e i criteri di valutazione dei progetti, le procedure inerenti il finanziamento dei piani nonché i criteri e le modalità di erogazione delle somme ai soggetti attuatori».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 16.8:  
"L'articolo 16 è soppresso";

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 16.12:

“L’articolo 16 è soppresso”;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 16.9:

“Sono soppresse le parole da “con le seguenti modifiche ed integrazioni” sino alle parole “delle somme ai soggetti attuatori”;

emendamento 16.11:

«Al primo comma le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente lettera:

a) i progetti di cui al comma 1, lettera b) possono essere promossi, redatti e realizzati anche direttamente dai soggetti di cui all’articolo 3 della presente legge ed in tali casi è consentita la richiesta nominativa per l’assegnazione dei progetti»;

– dagli onorevoli Papania ed Adragna:

emendamento 16.2:

«All’art. 1 lettera a) aggiungere dopo le parole “della presente legge” le parole “relativamente all’art. 15 comma 1 lettera b) del D. L. 299/1994 come modificato dalla legge 451/1994”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 16.7:

«La lettera b) del comma 1 è soppressa»;

– dagli onorevoli Papania ed Adragna:

emendamento 16.3:

“Comma 1, lettera c)

Ai giovani impegnati nei piani di cui al presente articolo è erogata una indennità oraria pari a lire 7.500. La partecipazione ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi”;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 16.10:

«Alla lettera c) le parole “nei piani di cui al presente articolo” sono sostituite con le parole: “nei progetti di cui alla precedente lettera a)”»;

– dalla Commissione:

emendamento 16.13:

«L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione firmerà con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché i criteri e le modalità di erogazione delle somme ai soggetti attuatori»;

– dagli onorevoli Papania ed Adragna:

emendamento 16.4:

«3. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l’impiego, a promuovere tirocini formativi come disciplinati dalla legge 236/93 art. 9 commi 14/18»;

emendamento 16.5:

«4. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a promuovere un piano straordinario di borse-lavoro, a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di primo impiego, iscritti da più di 30 mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro con l’osservanza dei principi e dei criteri appositamente stabiliti»;

– dall’onorevole Papania:

emendamento 16.6:

«5. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione firmerà con proprio decreto le modalità di presentazione ed i criteri di valutazione relativi all’attuazione dei commi 3 e 4 nonché i criteri e le modalità di erogazione delle somme ai soggetti attuatori».

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli

colleghi, non riesco a capire perché nelle discussioni private molto spesso siamo d'accordo sulla inutilità di questa legge o sulla insensatezza di alcune sue disposizioni, e poi ognuno di noi assume atteggiamenti polemici, ironici o sarcastici.

Io, evidentemente, non mi lascio influenzare da questi atteggiamenti ostruzionistici della maggioranza, ma – fuori da ogni ironia – l'articolo 16 del disegno di legge, a mio modo di vedere consente a questo Parlamento di dare intanto un giudizio politico sul Governo che l'ha proposto, il quale mostra ormai non solo i limiti politici ma anche il suo vero volto. Questo Governo, che si presentava e si presenta come il Governo del "Polo delle libertà", abbiamo visto che ha proposto...

FORGIONE. Non se la prenda con me!

DI MARTINO. Ma tu sai che, finché alcune proposte le fa Rifondazione Comunista, io le posso anche comprendere, ma quando certe proposte vengono fuori dal cosiddetto "Polo delle libertà" – che poi vogliono soltanto libertà di manovra clientelare ed elettoralistica – io e lei, assieme a quel punto ai compagni del PDS, della Rete, dei Popolari e di Rinnovamento, dobbiamo contestarle e contristarle.

Perché, secondo me, quello che non ha fatto Prodi a Roma, alle richieste di Rifondazione, lo sta portando avanti il Governo di centro-destra in Sicilia. Noi abbiamo assistito a certi comportamenti: ieri volevano introdurre alcune norme quando abbiamo parlato delle agenzie di viaggio, poi volevano introdurre alcune altre norme per quanto riguarda le regolamentazioni per le concessioni dei contributi; oggi finalmente viene fuori l'articolo 16.

Intanto, i problemi dei lavori di pubblica utilità: io non sono tra coloro che criminalizzano questi lavori...

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. L'articolo dice un'altra cosa!

DI MARTINO. Ci arriverò, onorevole Briguglio, tanto io non mi confondo; lei mi può anche interrompere ma le assicuro che io non perdo il filo del discorso!

Intanto cominciamo col dire cosa significa "lavori di pubblica utilità". Premettendo che io non li criminalizzo, i lavori di pubblica utilità hanno funzione importante nell'affrontare l'emergenza occupazionale, però nel brevissimo periodo; ma quando i lavori di pubblica utilità sono sganciati da un disegno di sviluppo generale si causa soltanto uno spreco di risorse – che non dà alcun vantaggio né ai lavoratori, che precari sono e precari continuano a rimanere, né alla società – e gravano pesantemente sulla finanza pubblica.

A livello europeo, il cosiddetto "libro bianco Delors" aveva previsto i lavori di pubblica utilità, però, assieme a questa previsione c'era quella delle grandi infrastrutture, la creazione delle nuove imprese, un apparato pubblico efficiente e capace di sorreggere una politica di sviluppo.

CAPODICASA. Le autostrade informatiche!

DI MARTINO. Le autostrade informatiche, le telecomunicazioni, la telematica nelle pubbliche amministrazioni. Invece, questo Governo, anziché pensare alla telematica, pensa per esempio al centro direzionale per un grande affare non so di quanti miliardi.

CRISAFULLI. Settantacinque miliardi.

DI MARTINO. No, questo affare va da 500 a 1.500 miliardi, a seconda delle modalità di finanziamento. Pensano di costruirlo all'Uditore di Palermo, quindi, questa è la grande capacità progettuale dell'attuale Governo; di problemi di infrastrutture non ne parla, non se ne occupa. Il Governo regionale pensa di portare avanti una politica di occupazione aggiuntiva con questo tipo di incentivi, che per certi versi, a seconda del tipo di gestione che avrà questa legge, determineranno un assistenzialismo diffuso. Cioè, ieri l'assistenzialismo si attuava attraverso l'articolo 23; se questa legge che si va ad approvare non sarà adeguatamente gestita, rischiamo di avere un assistenzialismo diffuso attraverso le imprese pubbliche. E lei questo pericolo, certamente, non lo può...

FORGIONE. Non sono le imprese pubbliche,

bensì le imprese private. È qui la differenza fondamentale.

DI MARTINO. Cioè rischiamo di avere un assistenzialismo diffuso attraverso le imprese private. Ma, evidentemente, l'Assessore poteva mai pensare ad un assistenzialismo diffuso attraverso le imprese private? Qualcosa all'ente pubblico dobbiamo pur prevedere. E cosa viene fuori? Viene fuori che i progetti di pubblica utilità "possono essere promossi, redatti ed attuati anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge". Poi, come "il cacio sui maccheroni", si dice che "per l'assegnazione ai progetti è consentita la richiesta nominativa".

Il punto 1, lettera b), dell'articolo 16 è il massimo del clientelismo che si possa immaginare. Cosa significa, infatti, che questi "progetti di pubblica utilità" possono essere promossi, redatti ed attuati anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge"? Significa che la Fiat, la Montedison...

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Magari!

DI MARTINO. Io posso anche essere d'accordo con lei: che sia la Fiat, la Montedison o la Fininvest - guardi, io sono generoso - o la Standa...

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Non abbiamo interessi specifici.

DI MARTINO. Che fossero questi soggetti ad attuare i progetti, non avrei nessuna difficoltà ad accettarlo; però lei va molto più in là: lei sostiene che il "panellaro" di Palermo, così come l'ostetrica di Palermo o di Messina, può promuovere, redigere ed attuare progetti di pubblica utilità. Infatti, quando ci rivolgiamo agli ordini ed ai collegi professionali, anche le ostetriche hanno ordini e collegi professionali, anche il "panellaro" è un commerciante o un artigiano, anche il barista sotto casa sua è un commerciante che, secondo questo disegno di legge, può anche promuovere, redigere ed attuare progetti di pubblica utilità.

FORGIONE. Senza offesa per i "panellari".

DI MARTINO. No, io non sto offendendo nessuno, dico soltanto che il "panellaro", come l'ostetrica, come il professionista o l'ingegnere hanno una loro dignità, possono però svolgere soltanto compiti che sanno svolgere.

La Regione non può pensare, così com'è formulato questo articolo, che chiunque possa promuovere, redigere ed attuare progetti di pubblica utilità.

Poi la correlazione con la lettera b) dello stesso articolo fa vedere che c'è una precisa scelta clientelare, nel senso che io chiamo il mio amico "panellaro", che redige, propone e attua un progetto di pubblica utilità e contemporaneamente gli dico (lo stesso può avvenire per la mia amica ostetrica o per la mia amica perito-industriale): senti, poiché ti ho consentito di procedere all'assunzione diretta, non hai bisogno di guardare cosa accade fra i disoccupati; io ti do i nominativi, senza bisogno di alcun tipo di intervento, dopo di che tu scegli i nostri amici, del circolo socialista, del circolo del PDS, del circolo di Alleanza Nazionale o del circolo della Rete, così siamo tutti contenti e soddisfatti!

È questa la svolta politica di questo Governo? A me, per la verità, non impressiona, perché è la continuità dei peggiori Governi che abbiamo avuto, però non penso che noi possiamo andare avanti in questo modo.

Ma non è finita, per ciò che riguarda poi la lettera c) dell'articolo: addirittura, se lo Stato dà 800.000 lire mensili per quanto riguarda questi lavori di pubblica utilità, la Regione - molto più generosa! - ne concede un milione, non rendendosi conto che prevedendo lo stesso importo dello Stato può aggiungere altri interventi, non ridurli.

Io mi chiedo: com'è possibile che tutto ciò possa accadere? Ma non è finita ancora: l'assessore voleva le mani libere; dopo avere proposto queste norme, decide che tutto ciò che riguarda la valutazione dei progetti, le procedure inerenti il finanziamento dei piani, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme dei soggetti attuatori, diventa un suo compito esclusivo.

Mi pare che un minimo di buon senso imporrebbe all'assessore, al Presidente della Regione

il ritiro di questo articolo, perché ritengo – ne sono convinto – che, in materia di legislazione sociale prevista dall'articolo 17 dello Statuto, la Regione siciliana non possa travalicare i limiti imposti dalla legislazione nazionale.

La legislazione nazionale prevede quali sono i soggetti promotori, redattori ed attuatori dei progetti di pubblica utilità, la Regione non può inserirne altri. E se pensa di utilizzare ancora i "panellari", secondo me noi ci copriamo di ridicolo a livello nazionale. La Regione non può stabilire di dare compensazioni...

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Martino, permette una battuta? Mac Donald's cominciò a fare un primo panino con un wurstel e poi si impossessò, persino, della ex Unione Sovietica. Non metta limiti ai "panellari", chissà che non riescano a fare una fabbrica di panelle e invadere il pianeta con le panelle palermitane!

**DI MARTINO.** Presidente, io non metto limiti ai "panellari", io metto limiti al modo di mangiarsi "le panelle del Governo", cosa ben diversa.

Chiedo scusa della battuta, signor Presidente.

Ripeto: la Regione non può assolutamente travalicare i principi generali in materia di legislazione sociale. Io mi chiedo: come pensa il Governo regionale di poter introdurre questa norma, quando proprio il "decreto Treu", che è anche una legge delega ha delegato il Governo nazionale a rivedere tutta la normativa?

Nella "legge Treu" c'è una norma – là dove si stanziavano mille miliardi e si prevedono le borse di lavoro, e via di seguito – che delega il Governo a rivedere tutta la normativa in materia di lavori di pubblica utilità. Quindi io non penso che questa Assemblea abbia poteri tali da stravolgere quelli che sono i principi generali. Se dovesse passare sciaguratamente questa norma, cosa succederebbe? Che la Regione non potrebbe mai e poi mai utilizzare i finanziamenti dello Stato, perché essi devono correre entro dei binari precisi. Noi con questa norma andiamo a stravolgere gli indirizzi generali dello Stato e quindi non potremmo mai usufruire dei finanziamenti dello Stato per ciò che riguarda le opere e i lavori di pubblica utilità.

Concludo, signor Presidente, augurandomi

che il Governo abbia un momento di lucidità politica per capire che queste norme non sono assolutamente proponibili. Se dovessero essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, francamente l'Assemblea regionale dimostrerebbe di non essere all'altezza del compito di legiferare in maniera congrua.

Penso di essere stato abbastanza chiaro: evitiamo che il "panellaro" o il barista di sotto casa mia vadano a presentare il progetto. A quel punto sarei costretto a dire all'assessore Briguglio: Assessore, deve essere finanziato anche il progetto di pubblica utilità del "panellaro" e del barista sotto casa mia!

Cerchiamo di mantenerci entro i confini della legislazione dello Stato, l'unica che ci consente di non sbagliare e di avere i finanziamenti dello Stato stesso.

**PIRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 16 del disegno di legge in esame ha suscitato in noi moltissime perplessità e per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti di correzione del testo.

Come è chiaramente detto al primo comma, si intendono apportare con questo articolo delle modifiche all'articolo 15 della legge numero 451 del 1994, che prevede anch'essa piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. E poiché il riferimento è esplicito e naturale all'articolo 15 della legge numero 451, credo sia opportuno, per una migliore comprensione, non solo della portata dell'articolo ma anche dei problemi che vengono sollevati e delle questioni che vengono poste, che si abbia esatta contezza di ciò che prevede l'articolo 15.

L'articolo 15 prevede che: "Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, numero 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, numero 236, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Commissioni regionali per l'impiego e d'intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i di-

soccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento.

I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello...; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate...

Chiaramente dunque la legge numero 451 individua due fattispecie, due modalità di intervento, con riferimento a due tipologie di beneficiari, ma anche a due modalità di attuazione: la lettera a) che si basa essenzialmente sullo svolgimento di lavori socialmente utili, a cui viene strettamente connessa anche un'attività formativa; la lettera b) che prevede l'inversione dei termini, perché prevede periodi di formazione a cui viene connesso anche lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Si tratta, quindi, di due fattispecie, di due tipologie completamente diverse tra di loro, a cui, per altro, la legge numero 451 riconnette effetti totalmente diversi tra di loro. Infatti, i progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14; la parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. Quindi è chiaro che per la lettera a) la legge prevede che si faccia riferimento ugualmente a ciò che è previsto per lo svolgimento dei lavori socialmente utili.

Per quanto riguarda invece i progetti di cui al comma 1, lettera b), essi possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'Agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero per il lavoro e per la previdenza sociale, con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali firmatari dei predetti accordi.

Più sotto si dice che viene corrisposta una indennità, pari a 7.500 lire per ogni ora e per un

massimo di 80 ore; si dice poi che "la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa, secondo modalità previste dalla convenzione". Questo è quello che prevede la legge numero 451.

L'articolo 16 del disegno di legge in esame credo faccia molta confusione perché non distingue tra i progetti di cui alla lettera a) - lavori socialmente utili - e i progetti di cui alla lettera b) - attività formative a cui è connessa una attività lavorativa.

In questo modo si determina una situazione che, dal punto di vista legislativo, ma anche per gli effetti sociali, pratici che ne derivano, è insostenibile; quella cui faceva riferimento, nel suo intervento, l'onorevole Di Martino. Cioè, se restasse così com'è il testo dell'articolo 16, daremmo ad ogni singolo datore di lavoro la possibilità di progettare, attuare e realizzare lavori socialmente utili. Ma è assolutamente incongruo, non è compatibile con la nozione stessa di lavori socialmente utili, che questi possano essere realizzati da imprenditori privati.

Tutta la costruzione, anche giuridica, normativa, che c'è stata fino a questo momento sui lavori socialmente utili, ne configura la utilità sociale, connessa ad attività quasi prevalentemente promossa da enti pubblici o comunque da associazioni "no profit", in funzione sia dello scopo che si intende perseguire, sia della natura stessa del rapporto che si instaura.

Quindi è assolutamente certo che, per questo aspetto, l'articolo 16 debba essere corretto. Non si può fare genericamente riferimento a tutto quanto prevede l'articolo 15 della legge numero 451, ma soltanto a ciò che da essa è previsto con riferimento ai progetti di cui alla lettera b), cioè attività formative cui è connessa l'attività lavorativa.

Per quanto riguarda un emendamento da noi proposto a tal fine, vorrei sottolineare agli uffici dell'Assemblea che ne avrebbero rilevato una incoerenza interna, che tale incoerenza non esiste affatto, in quanto si fa, come è chiaramente detto all'articolo 1, riferimento alla legge numero 451 e ai progetti di cui al comma 1, lettera b), della stessa legge. Quindi non vi è assolutamente incoerenza, neanche formale; anzi l'emendamento mi pare tecnicamente perfetto.

A questo punto, chiarito che si tratta solo di attività formative connesse ad attività lavorative, credo si possa dare spazio a questa modifica. Si propone cioè, invece di passare attraverso gli accordi con le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, che si possa dare facoltà direttamente ai singoli imprenditori di presentare e realizzare questi progetti formativi, anche attraverso la chiamata nominativa – io non mi scandalizzo, infatti nel mio emendamento è prevista anche questa.

Sarebbe assolutamente improponibile la chiamata nominativa per i lavori socialmente utili, ma, ripeto, chiarito che si fa riferimento solo alla lettera b), tutto il resto dell'articolo, per quanto ci riguarda, diventa coerente e praticabile.

**BRIGUGLIO**, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Onorevole Briguglio, se lei chiede di parlare io le do la facoltà, ma le faccio presente che sono ancora iscritti a parlare l'onorevole Cintola e l'onorevole Petrotta.

**BRIGUGLIO**, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di intervenire ugualmente, poiché ritengo che l'intervento del Governo possa essere utile.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BRIGUGLIO**, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, mi scuso per il fatto che il Governo chieda di interloquire prima di altri colleghi iscritti a parlare, ma credo che a questo punto un chiarimento – che comunque non è nuovo – possa essere importante ed utile.

Per quanto riguarda i problemi sollevati dall'onorevole Di Martino, vorrei ricordare che siamo in presenza di una norma nazionale che, prima con la legge numero 6 – la legge finanziaria che ha stanziato delle somme su questo capitolo, sia sul piano dei lavori socialmente utili che sul piano d'inserimento professionale dei giovani – dopo con la norma che oggi si

propone, abbiamo il pregio di tentare di applicare, per la prima volta in Italia, una norma rimasta disapplicata e che, per quanto ci riguarda, è di grande valore sociale. Infatti si sposta il tema, finalmente direi, da un approccio meramente assistenziale, quale potrebbe essere quello dei lavori socialmente utili, ad un utilizzo più produttivo dei giovani. Perché di questo si tratta – mi riferisco naturalmente alla lettera b) dell'articolo 15 – in quanto l'ottica è mirata ad un inserimento produttivo dei giovani e alla loro formazione e qualificazione direttamente in azienda. Ciò di cui parliamo sempre, continuamente, nei dibattiti e nei convegni e che poi abbiamo, in qualche modo, difficoltà a riconoscere quando lo ritroviamo contenuto in norme e in disposizioni che affrontiamo in Aula.

Quindi, non soltanto si ha una perfetta coerenza con una norma nazionale, ma l'applicazione di una norma che resterebbe disapplicata, pur avendo grande valore sociale.

In ordine a questo, vorrei chiarire – come già dichiarato in Commissione, noi siamo favorevoli all'emendamento proposto dall'onorevole Piro – che questa norma non riguarda i lavori socialmente utili, ma soltanto la lettera b) dell'articolo 15 e, in un certo senso diciamo che lo spirito della norma lo esprimeva in modo chiaro, cioè la parte relativa ai piani d'inserimento professionale dei giovani in azienda.

Onorevole Di Martino, la norma che si avvale della potestà concorrente che questa Regione ha e a cui non intende rinunciare nonostante i suoi continui appelli all'allineamento alla normativa nazionale, modifica e integra la legislazione nazionale proprio per poterla rendere applicabile ed attuabile. Infatti, la norma nazionale non ci diceva se l'assegnazione dei giovani alle aziende potesse essere effettuata con richiesta nominativa o meno.

Avremmo anche potuto farlo in via amministrativa, con decreto, anche attraverso la Commissione regionale per l'impiego, ma, per correttezza nei confronti del Parlamento, questo avviene con una norma, in modo che tutto il Parlamento si renda conto, considerato altresì – lei che si meraviglia tanto, sembra disconoscere sia l'indirizzo sia la sostanza di tutta la legislazione in materia di collocamento – che ormai le as-

sunzioni vanno in direzione della chiamata nominativa.

Quindi, sotto questo aspetto le dico anche che io mi augurerei che tutti i "panellari" e tutti i baristi e anche tutte le piccole e medie imprese utilizzassero questo strumento, perché si tratta di uno strumento importante, che finalmente può collegare i giovani ad un momento di formazione in azienda, da tutti riconosciuto assolutamente fondamentale.

Devo anche aggiungere, poiché la norma nazionale dimostra in modo lampante che il legislatore ha dimenticato di adeguare l'importo (l'importo mensile è di 600.000 lire, ecco perché 80 ore a 7.500 lire l'ora; quindi inferiore a quello riconosciuto ai lavori socialmente utili), il Governo riterrebbe, proprio per dare un indirizzo politico preciso, di riconoscere ai giovani che vanno a fare questa attività nei piani di inserimento professionale in azienda, addirittura un importo maggiore rispetto a quello stabilito per i lavori socialmente utili.

Ecco perché la previsione di un milione. Saremmo però disponibili anche ad un allineamento - non c'è nessuna difficoltà - a 800.000 lire, per dire che hanno eguale trattamento sia i giovani dei progetti dei lavori socialmente utili in senso stretto, sia quelli che partecipano al piano di inserimento professionale.

Poiché su un "pacchetto lavoro" il Governo non solo non si blinda, ma è aperto alle interlocuzioni e agli apporti intelligenti e costruttivi, che pure l'Aula in alcune occasioni, a differenza di altre, ha saputo esprimere, noi non abbiamo alcun motivo di chiuderci sulla norma e ci dichiariamo fin d'ora favorevoli alla correzione di cui all'emendamento proposto dall'onorevole Piro: emendamento che - lo ripeto - chiarisce quanto è già comunque intenzione del Governo, cioè di limitare la portata della norma alla lettera b). Siamo altresì favorevoli all'emendamento (credo sia stato presentato dall'onorevole Papania) che riporta ad 800.000 lire - comunque questo è l'indirizzo del Governo - l'importo del compenso mensile che viene dato ai giovani che saranno utilizzati in questa importante esperienza di formazione e lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cintola. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente e onorevoli colleghi, l'intervento dell'Assessore per il lavoro sull'argomento io non credo che abbia modificato l'intenzionalità dell'articolo 16.

Noi siamo contro quanto ha già stabilito il Governo nazionale con i "buoni pasto" di 600.000 lire che vuole dare ai giovani e siamo contro questo ulteriore precariato - un "articolo 23 o un ex "articolo 23" che questo Governo, il quale si era impegnato a tentare di dare soluzione definitiva al problema lavoro, invece in questo modo riapre di nuovo.

Noi temiamo molto questo tipo di intervento e temiamo molto il fatto che ancora una volta si voglia intervenire non per dare soluzioni definitive - poche ma definitive, buone ma definitive - ma per perpetrare la politica dei "pannicelli caldi".

Vi sono degli emendamenti presentati come emendamenti soppressivi, e che ancora non sono stati ritirati. Infatti, lo stesso onorevole Piro, il quale ha proposto l'emendamento soppressivo dell'articolo, senza ancora sapere se l'Aula lo accetterebbe o meno, né se lui stesso lo ritirerà, ha presentato una modifica e un tentativo di rabberciamento. L'emendamento comunque si muove seguendo la politica dei vecchi precedenti governi, delle vecchie precedenti assemblee. Ancora una volta si vuole aprire ai cosiddetti "buoni ECA" di triste memoria del passato.

Noi riteniamo che questo articolo vada soppeso, riteniamo che questo tipo di intervento vada annullato, riteniamo che lo stesso Governo, nel fare la manovra che sta facendo, non abbia tenuto in nessun conto la trasposizione agli articolisti, che pure vengono pagati con stipendi da fame per non fare nessun tipo di lavoro, né utile, né inutile, né disutile, e che invece potevano trovare allocazione, in parte incentivando le imprese. Si potevano prevedere per le imprese che avessero assunto gli articolisti ancora maggiori facilitazioni ed un migliore accesso alla chiusura e alla soddisfazione degli oneri sociali e quindi di tutte le provvidenze di cui questa stessa legge parla.

E invece di vedere chiuso o almeno iniziare a chiudere il capitolo triste dei 30-35 mila precari, per i quali dobbiamo prevedere 500-600 miliardi l'anno, senza ottenere nessun risultato

utile, né per loro, né per le loro famiglie, ritroviamo il Governo pronto a rilanciare su questa strada, fingendo di accordarsi con una normativa nazionale – anche questa vicina al precariato e solo per il precariato – senza risolvere i problemi ma tentando di avere una clientela a corte per potere soddisfare esigenze appunto meramente clientelari. Tutto ciò ancora una volta ributta i giovani nelle mani del potentato di turno: dell'Assessore, del Governo, di chi si fa tramite tra l'assessore, il Governo e le necessità dei giovani.

Noi riteniamo indegno questo tipo di articolo e dunque da sopprimere. Poiché sull'argomento ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, è probabile che si richieda l'appello nominale sulla votazione in modo che ognuno si assuma appunto la responsabilità di voler continuare come nel passato.

L'articolo è da sopprimere, da votare contro. In ogni caso costituisce una palla al piede e proietta un'ombra forte su questo Governo, che già di ombre ne ha abbastanza. Ne metta accanto un'altra: un'altra perla ignobile come quella che sta rappresentando per tentare di far capire agli altri che vuole dare un sussidio di un milione mensile per cento ore, per dodici mesi, cioè un arco temporale che supera l'elezione di novembre e forse quelle di aprile, maggio e giugno dell'anno prossimo. Io collego questi fatti in termini effettivamente negativi e tali che non fanno onore né all'assessore né al Governo, che certamente non presiede, ma che è accanto ad una "barzioletta" di questo genere.

### Sull'ordine dei lavori

PETROTTA, *presidente della Commissione Bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROTTA, *presidente della Commissione Bilancio*. Signor Presidente, facendo riferimento alle decisioni assunte nell'ultima riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ritengo doveroso precisare che soltanto lunedì sarebbe un giorno utile per convocare la Commissione Bilancio, in quanto la giornata di martedì coinciderebbe con la riunione della Com-

missione per le riforme, fissata per la stessa ora di martedì. Alla riunione della Commissione per le riforme dovranno partecipare gli onorevoli Bufardeci, Granata, Piro, Capodicasa, ed altri, per cui una delle due Commissioni salterebbe.

Considerato, altresì, che la città di Palermo vive in questi giorni la particolare ricorrenza del "Festino", mi permetto di proporre alla Sua attenzione se è possibile (d'altra parte mi pare sia una tradizione che riusciamo a portare avanti, ma spero sia l'ultima volta) spostare a mercoledì mattina i lavori di Commissione, chiedendo a Lei, se lo ritiene, di rinviare la seduta d'Aula a mercoledì pomeriggio.

PRESIDENTE. Viene proposto di convocare l'Aula non per mercoledì mattina, ma per mercoledì pomeriggio. Resta inteso che le Commissioni sono comunque autorizzate a riunirsi nella giornata di lunedì, nella mattinata di martedì 15, nonché nella mattinata di mercoledì, secondo la richiesta dell'onorevole Petrotta.

Chiedo il parere del Governo sulla proposta dell'onorevole Petrotta.

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. La pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

### Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero 381/A

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Papania. Ne ha facoltà.

PAPANIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che quando si parla di politiche attive del lavoro non si possa fare soltanto facile demagogia. Sono tra quelli che ovviamente conoscono il circuito virtuoso del lavoro che crea sviluppo, ma spesso è un modo di dire; spesso è la difficoltà di esaminare il circuito dentro il quale si muovono gli imprenditori nel nostro Paese e dentro il quale si muovono i giovani in cerca di lavoro.

E non per niente, in questo momento, anche

a livello nazionale, la discussione sulla necessità di consegnare a tutti la possibilità di un minimo vitale si sta spostando sull'asse dell'inserimento professionale e dare così la possibilità ad ogni famiglia di avere un minimo di reddito e di averlo nel contesto di un impegno minimo lavorativo, che almeno un componente della famiglia dovrebbe avere.

Io non so se tutti i deputati (presenti o meno in Aula) girino a sufficienza per le strade dei loro comuni e della Sicilia in generale; non so quanto vivano a contatto con la gente che ha bisogno, che non può aspettare domani, che non può aspettare tutto questo circuito positivo che in assoluto viene posto come capacità di creare sviluppo sul territorio. Tutte queste cose certamente il Governo ha la responsabilità di farle; noi che siamo all'opposizione abbiamo il dovere di incalzarlo per tutto quello che concerne le possibilità di sviluppo della Sicilia. Però, chi non può aspettare domani si chiederà – ci chiederà, ogni volta che usciamo dall'Aula – che cosa abbiamo fatto per consentirgli di avere un minimo di possibilità per la propria famiglia.

E poi non dobbiamo venire a dire da questi microfoni che quello si è suicidato per colpa dello sviluppo che non c'è; quello si è suicidato perché intanto non aveva subito cosa portare ai suoi figli!

Ed allora tutto quello che crea il Governo nazionale in questo momento, tutto quello che a livello regionale si deve promuovere per consentire ad ognuno di avere un minimo di reddito, credo che bisogna esaminarlo con l'ottica serena di chi deve pensare che è necessario insegnare ai giovani un lavoro e dare loro la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, ma anche con l'ottica di chi deve poter dare ad ogni famiglia la possibilità di sopravvivenza.

Rispetto all'articolo 16 del disegno di legge, credo che l'esame fattone dall'onorevole Piro in riferimento alla legge nazionale sia quanto mai puntuale e preciso. Credo che se limitiamo l'intervento (come si è detto) alla lettera b) della legge 19 luglio 1994, numero 451, risolveremo il problema dei lavori di pubblica utilità, perché abbiamo mirato esclusivamente ai piani di inserimento professionale. Ricordo, però, che le politiche attive del lavoro si sviluppano at-

traverso tre campi: i piani di inserimento professionale, le borse lavoro e i tirocini formativi.

A mio modo di vedere, all'interno dell'articolo 16, così come peraltro prevedono molti emendamenti presentati al testo, bisognerebbe ricomprendere il complesso degli interventi previsti dalle politiche attive del lavoro.

Un'ultima notazione vorrei fare sulla questione dell'ammontare dell'identità erogata: dall'articolato si legge che "ai giovani impegnati nei piani di cui al presente articolo è erogata una indennità pari a lire 1.000.000 mensili per un periodo massimo di 12 mesi, per un impegno di 100 ore mensili". Non pare chiaro, in questa lettera c) del comma 1, la questione relativa alla parte di indennità a carico del datore di lavoro, anche se comprendo che si richiama al comma 1. A mio avviso questo punto andrebbe riscritto in modo più chiaro, indicando la cifra che viene posta a carico del datore di lavoro.

La seconda questione riguarda l'ammontare, in senso stretto, dell'indennità. A tale proposito ho presentato un emendamento che prevede di riportare l'ammontare a settemilacinquecento lire orarie. Comprendo che si potrebbe portare a diecimila lire per ottanta ore, quindi a ottocentomila lire, cioè quanto è previsto per un lavoro socialmente utile, però mi pare quanto mai indispensabile che l'indennità venga fissata in misura oraria e per il numero di ore per il quale deve essere fissata: soltanto così si potrà stabilire qual è la cifra a carico del datore di lavoro e questo sgraverà le casse della Regione dal consegnare alcune somme ai datori di lavoro.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Formica. Ne ha facoltà.

**FORMICA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ci si pone di fronte al problema dell'occupazione – vorrei dire: al dramma dell'occupazione – bisognerebbe avere l'apertura mentale e la coerenza di atteggiarsi di fronte a questo grave problema con la consapevolezza che nessuno in materia può pensare di essere il conoscitore assoluto e sublime delle ricette per creare lavoro; si dovrebbe altresì, avere l'umiltà di saper vedere quello che negli altri Paesi si fa per cercare di creare opportunità di lavoro e

quindi la capacità e la volontà di sperimentare vie nuove o, comunque, strade che in ogni modo possano concorrere, tutte assieme, a creare il maggior numero di posti di lavoro.

Orbene, quando noi affrontiamo la problematica dell'articolo 16, dobbiamo avere innanzitutto la consapevolezza che stiamo affrontando il problema di come creare i posti di lavoro, che, come tutti ormai sappiamo, non si possono creare per semplice decreto; se così fosse non ci confronteremmo giornalmente - ormai purtroppo da anni - con i drammatici problemi dell'occupazione.

Ed allora: se i posti di lavoro non si possono creare per decreto e se è ormai a tutti noto che uno degli ingredienti fondamentali per la creazione di posti di lavoro è la flessibilità, e cioè la possibilità che si dà agli imprenditori di potersi avvalere di norme che prevedano una regolamentazione semplice, essenziale della materia, nello stesso tempo sappiamo pure che il problema è strettamente correlato alla formazione degli aspiranti in cerca di un posto di lavoro; un problema che è nato da tempo e che riguarda anche le leggi relative all'istruzione in Italia.

Orbene, questo articolo si pone per la prima volta il problema di raccordare meglio il mondo di coloro i quali sono in cerca di un posto di lavoro con il mondo dell'impresa, cioè con quel mondo che può dare i posti di lavoro; per cui, porre dei limiti alle varie categorie, anche professionali, che possono essere i soggetti promotori di iniziative atte alla creazione di posti di lavoro, significa in qualche modo condizionare, frenare la possibilità per le imprese di poter creare nuovi posti di lavoro.

Ritengo pertanto che, se si è in perfetta buona fede e se si ha la capacità di vedere quali sono stati gli errori, le manchevolezze, le insufficienze delle varie legislazioni sin qui prodotte e che riguardano il mondo del lavoro, se si ha questa colpevolezza bisogna intraprendere delle strade nuove; quelle strade che mi pare siano ampiamente accolte e inserite nel disegno di legge.

Ritengo allora che quest'Aula debba votare l'articolo in questione nella consapevolezza che, più occasioni si danno ai giovani per inserirsi produttivamente nel mondo del lavoro, più si va nella direzione di semplificare e di creare posti di lavoro veri, e non posti di lavoro assistiti.

Qui siamo nella fattispecie esattamente opposta a quella dell'articolo 23 in quanto ci indirizziamo innanzitutto all'iniziativa privata e favoriamo l'inserimento dei giovani, e di coloro i quali sono in cerca di un lavoro, direttamente nel mondo della produzione. Si tratta dunque di posti di "lavoro vero" e della eliminazione di tutti quegli ostacoli che finora hanno impedito alle imprese di potere assumere.

Non è che qui apriamo il grande capitolo della semplificazione delle procedure e della flessibilità. Quando si dà la possibilità di poter licenziare, da un certo mondo tutto ciò viene visto come un'apertura ai licenziamenti, ma, come sappiamo dall'esperienza di altri Paesi è, invece, l'apertura alle assunzioni.

FORGIONE. In quali Paesi?

FORMICA. In America, per esempio, onorevole Forgione, dove si sono creati in dieci anni...

FORGIONE. La libertà di licenziare crea lavoratori?! Mi pare un capolavoro di fantasia!

FORMICA. Onorevole Forgione, lei sa bene, perché le cifre non possono essere smentite,...

FORGIONE. Ma quali cifre! Ma dove?

FORMICA. ...in America in 10 anni si sono creati 16 milioni di nuovi posti di lavoro; nello stesso periodo in Europa, che conta 250 milioni di abitanti contro i 300 milioni degli Stati Uniti d'America, se ne sono creati un milione. Quindi, la possibilità di introdurre nel mondo del lavoro anziché rappresentare...

PRESIDENTE. Onorevole Forgione, non metta le mani nei fianchi; lo sa che porta male!

FORMICA. Soprattutto, porta male all'onorevole Forgione, signor Presidente! Quindi, le cifre non possono essere smentite, sono là perché la matematica non è una opinione, e se la matematica non è un'opinione, noi tutti sappiamo che tutte le misure dirette a rendere flessibile il mercato del lavoro vanno proprio nella direzione di creare lavoro. Quelle misure che invece tendono a bardare, a costringere il mercato

del lavoro entro limiti troppo rigidi, raggiungono l'obiettivo opposto, che è quello con cui ci confrontiamo oggi in Italia, ed in Sicilia in particolare.

Voglio inoltre far rilevare che non è detto che noi pedissequamente ci dobbiamo adeguare alla legislazione nazionale, anche quando questa manifestamente non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa. Se noi ci accorgiamo che possiamo migliorare, come nel caso specifico, una norma nazionale che non ha dato fin qui i risultati sperati, noi dobbiamo essere in grado oggi di farlo perché dobbiamo dare oggi una risposta alla drammaticità del problema che viviamo. Oltre tutto, alla luce dell'esperienza dell'anno che è passato e che ha dimostrato quello che queste misure - e lo voglio ribadire: cioè l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro - hanno determinato in Sicilia, unica regione del Meridione in cui si è verificata una diminuzione della disoccupazione ed un aumento dell'occupazione, cioè dei posti di lavoro creati.

Abbiamo già un dato certo, un'esperienza maturata che ci incoraggia in questa direzione, non vedo dunque perché non dovremmo approfittarne.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 16.14:

*“Al primo comma dopo le parole “articolo 15” aggiungere le parole “primo comma, lettera b)”;*  
*le parole da “pari a lire 1.000.000 mensili” a “100 ore mensili” sono sostituite dalle parole “orario di lire 8.000 per un periodo massimo di 12 mesi e per un impegno di 100 ore mensili”.*

Si passa all'esame congiunto degli emendamenti 16.8 e 16.12 soppressivi dell'articolo 16.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono abituato a fare la guerra con le mie truppe e con i miei emendamenti; non faccio la guerra né con le truppe né con gli emendamenti

degli altri. Questo lo voglio chiarire una volta per tutte, visto che si raggiunge un livello di insoddisfazione oltre un certo punto.

Poiché è emersa tutta una serie di osservazioni, alla fine delle quali, se vengono recepite, ci si può trovare di fronte ad una formulazione totalmente diversa dell'articolo, volevo chiedere se a questo punto non sia meglio rivedere l'articolo nella sua intera formulazione, dopodiché potrebbe diventare inutile proporre un emendamento soppressivo, che diversamente sarei costretto a mantenere.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Signor Presidente, l'emendamento testé letto recepisce, credo anche sotto l'aspetto propriamente tecnico, il contenuto degli emendamenti che sono stati poco fa illustrati.

Innanzitutto con l'aggiunzione “primo comma lettera b)” dopo le parole “articolo 15” si chiarisce in modo definitivo che ci riferiamo esclusivamente ai piani di inserimento professionale dei giovani in azienda; in secondo luogo viene modificata la parte della lettera c) del primo comma dell'articolo 16, determinando una indennità oraria di 8 mila lire per ogni ora prestata e per un massimo di cento ore mensili, per cui si raggiungerebbe l'equiparazione con i lavori socialmente utili.

Credo che in questi termini l'articolo possa essere, nella sostanza, accolto ed approvato.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Piro, l'emendamento soppressivo è mantenuto nonostante l'emendamento del Governo?

PIRO. Così l'articolo si riformula, onorevole Presidente.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui mi pare che il Governo sia un po' sordo a tutte le sollecitazioni.

Così come è presentato, l'articolo 16 non regge.

Siccome nessuno vuole creare difficoltà, anche perché sta venendo fuori una legge confusa e di impossibile applicazione, propongo che il Governo ritiri l'emendamento testé presentato e si accantoni l'articolo per poterlo approfondire e definire.

SPEZIALE. È confuso per lei!

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, la sua stessa affermazione è riuscita a spaccare il centro-sinistra.

FORGIONE. No, è unito!

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, vorrei capire se il problema è meramente tecnico oppure di altra natura, perché per come è stato presentato, l'emendamento del Governo risolve, secondo me, tutti i problemi. Infatti, aggiungendo le parole "primo comma, lettera b)", dopo le parole "articolo 15", si chiarisce che trattasi di piani di inserimento professionale dei giovani; poi, riportando ad 800 mila lire mensili l'importo, si recepisce l'altra esigenza fondamentale proposta dagli emendamenti sui quali il Governo è d'accordo.

Se poi c'è una esigenza di altro tipo - che non ci sfugge poiché non siamo nati ieri perché ci possa sfuggire -, allora il problema è diverso e potremmo anche procedere all'accantonamento dell'articolo. Credo però che ormai il testo sia in una stesura accettabile per tutti e che quindi potremmo acquisire già un altro articolo alla discussione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento 16.11.1, sostitutivo dell'emendamento 16.11:

«Sostituire al comma 1, da: "le disposizioni..." fino a "richiesta nominativa" con il seguente testo:

"1. I progetti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni possono essere promossi, redatti e realizzati anche direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.

In tale caso per l'assegnazione ai progetti è consentita la richiesta nominativa".

PIRO. È un emendamento tecnico ad un altro mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, l'assessore Briguglio ha dichiarato che, se si tratta di un momento di riflessione per tentare di riscrivere l'articolo e superare le vicende, è disponibile ad accantonare l'articolo 16 con i relativi emendamenti.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riscrittura che propone l'assessore raccoglie alcuni punti della discussione che si è svolta su questo articolo, però mi pare che ci sia un punto della discussione, delle critiche e delle obiezioni, avanzate anche dall'onorevole Di Martino e dall'onorevole Piro, che non vengono raccolte; cioè il richiamo ai soggetti indicati nell'articolo 3. Per me ciò è una pregiudiziale, perché diversamente crollerebbe un'ora di intervento dell'onorevole Di Martino sui "panellari". Io non so se l'onorevole Di Martino sia disponibile, a questo punto, a venire meno al grosso della filosofia che animava il suo intervento, quindi, per quanto mi riguarda, se non c'è anche quella pregiudiziale, è bene che si vada avanti.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo accantoniamo l'articolo 16 con gli emendamenti, proseguiamo con gli articoli 17 e 18.

STANCANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI. Signor Presidente, intervegno per formalizzare la richiesta di accantonamento dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'articolo 16 è accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 17. Invito il deputato segretario a darne lettura.

CIMINO, *segretario f.f.*:

«Articolo 17  
*Riorganizzazione di uffici  
dell'Amministrazione del Lavoro*

1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, il "Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili" di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è trasformato nel "Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro".

2. Per i fini di cui al comma precedente il "Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro" si avvale anche di personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

3. Le unità di personale, individuate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione presso il su citato "Coordinamento" dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore regionale delle misure di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici ove prestano servizio.

4. Il quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, viene così sostituito:

«5. Il Presidente della Regione nomina inol-

tre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente superiore, nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo articolo 17 non sia congruo ai fini della legge, in quanto pensare di modificare un coordinamento per lavori socialmente utili in coordinamento per le misure di politica attiva del lavoro è un controsenso. È come volere fare svolgere il ruolo di medico ad un veterinario: il veterinario deve curare gli animali, il medico cura gli uomini.

Come si pensa di modificare, così *d'emblée*? Praticamente diventerebbe una specie di Consiglio regionale dell'economia e del lavoro; il che non è assolutamente sostenibile.

Pertanto, penso che anche quest'articolo abbia bisogno di un approfondimento e quindi faccio una richiesta esplicita in tal senso, per un momento di riflessione e per avere una linea coerente. Cioè: noi non possiamo fare una specie di consiglio regionale dell'economia e del lavoro trasformandone le competenze in un coordinamento per i lavori di pubblica utilità! Non mi pare che questo sia un modo di legiferare e di portare avanti le questioni del lavoro in Sicilia. Avevano alcuni compiti, nominati con alcuni criteri, adesso hanno altri compiti, altri criteri. Quindi formulo una proposta formale di accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, la sua

richiesta di accantonamento dovrebbe essere sposata o dal Governo o da un Capogruppo o dalla Commissione.

DI MARTINO. Presidente, io sono un Capogruppo.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Poiché credo che da qualche minuto un *leit-motiv* costruttivo, che ha accompagnato, nonostante tutto, la discussione del disegno di legge in Aula, abbia cominciato a cedere a qualche linea di natura strumentale, anche marcata in qualche caso, vorrei comunicare che il Governo se n'è accorto, onorevole Di Martino.

Poiché io credo, signor Presidente, che questo sia un problema che prima o poi l'Aula dovrà affrontare, parliamo sotto i riflettori e ho l'impressione che qualche volta questa nostra condotta possa subire qualche condizionamento, soprattutto nella città di Palermo. Vorrei comunque non far passare sempre le dichiarazioni molto spesso improvide dell'onorevole Di Martino, anche per non dare l'impressione, anche fuori dall'Aula, che il Governo chissà di quali misfatti si voglia macchiare.

La norma esatta dell'articolo 17 - chiarisco la portata della norma soltanto all'Aula - evidenzia una mera riorganizzazione interna degli uffici dell'assessorato, in quanto precedentemente, con la legge finanziaria regionale, la legge numero 6, avevamo istituito il coordinamento dei lavori socialmente utili. Poiché affrontiamo e introduciamo in questa legge delle nuove misure di cui si dovranno occupare gli Uffici, modifichiamo soltanto la denominazione di questo coordinamento - che è esclusivamente composto da funzionari già in servizio dell'assessorato - da coordinamento regionale per i lavori socialmente utili a coordinamento regionale per le politiche attive del lavoro. Il che vuol dire che c'è una struttura che prima si occupava solo

di lavori socialmente utili e d'ora in poi si dovrà occupare in modo più ampio di tutte quelle misure che la legge approva.

Soltanto questo; non c'è un consiglio regionale del lavoro, non c'è un rinnovato CNL, non c'è nessun'altra pretesa. Comunque, il Governo è favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, lei insiste per l'accantonamento?

DI MARTINO. Sì.

PRESIDENTE. L'articolo 17 è accantonato. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

CIMINO, *segretario ff.*:

«Articolo 18  
*Norme abrogate*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia gli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 27 e 28 della legge regionale 12 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709)».

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo nel senso richiesto.

Onorevoli colleghi, l'esame del disegno di legge, a questo punto, viene sospeso perché la maggior parte degli articoli sono stati esaminati; rimangono accantonati gli articoli 6, 16, 17 e 18

e gli emendamenti che ancora devono ricevere il parere delle Commissioni di merito. Dobbiamo decidere come procedere: o rinviare la seduta a mercoledì prossimo oppure rinviarla ad oggi pomeriggio.

Chiedo, pertanto, all'Aula di valutare l'opportunità di tenere seduta oggi pomeriggio.

#### Sull'ordine dei lavori

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente poiché ritengo che abbiamo lavorato e, checché ne pensi l'onorevole Briguglio, nessun ostruzionismo sul disegno di legge vi è stato da parte dell'opposizione, ma un contributo per migliorare la legge stessa, la richiedo che mi permetto di formulare è di non tenere nel pomeriggio seduta e di rinviarla a mercoledì, anche perché, come lei spesso ci ricorda, l'attività del parlamentare non si limita a quella dell'Aula; è anche quella di Commissione, è anche quella di essere presente tra la gente.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, poiché è stata una Conferenza dei Capigruppo a decidere un certo ordine dei lavori, inviterei il Governo ad esprimersi, visto che è stato il Governo, in sede di Conferenza, a porre con insistenza l'esigenza che oggi si lavorasse tutta la giornata.

Quindi, gradiremmo che il Governo esprimesse il proprio parere prima che l'Aula si pronunzi, in modo che noi ci si regoli di conseguenza.

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è del parere di proseguire i lavori, se-

condo l'ordine del giorno, per guadagnare il maggior tempo possibile rispetto alle scadenze che abbiamo.

DRAGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per chiederle, se è possibile, di trattare subito la mozione numero 119, a firma degli onorevoli Leanza, Pignataro, Drago e Di Martino, al fine di consentire la promulgazione di una legge approvata dall'Aula e poi impugnata in alcuni articoli.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno numero 96. Ne dò lettura:

“Promulgazione senza le parti impuginate della delibera legislativa in materia di cooperative edilizie approvata dall'A.R.S. nella seduta n. 96/97 e riproposizione delle stesse”.

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che la Corte costituzionale nella sentenza n. 205 del 1996 ha ancora una volta ribadito il principio che la promulgazione parziale di una legge da parte del Presidente della Regione ha come conseguenza la consumazione del potere di promulgazione da parte dello stesso Presidente, provocando la caducazione di tutte le norme non promulgate;

considerato che:

la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 96 del 24-25 giugno 1997, recante “Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare” è stata impugnata dal Commissario dello Stato in modo parziale e che, in pendenza del giudizio, non può essere integralmente promulgata;

non può negarsi all'Assemblea regionale si-

ciliana il potere di valutare se ed in quale misura la promulgazione parziale sia suscettibile di alterare il contenuto della legge, e se sia comunque opportuno che tale contenuto, formalmente unitario all'origine, venga scisso in disposizioni autonome ed immesso nell'ordinamento regionale per una parte soltanto;

la citata sentenza della Corte n. 205/96 ha affermato il principio che, a seguito dell'impugnazione parziale della legge regionale, il Presidente della Regione può essere vincolato, riguardo al tipo di promulgazione da porre in essere, non solo con "delibere legislative" (abrogativa l'una e riapprovativa l'altra) ma anche mediante atti di indirizzo espliciti (mozioni, ordini del giorno);

occorre conciliare l'esigenza che la legge, ancorché impugnata dal Commissario dello Stato, venga urgentemente promulgata, sia pure parzialmente, dal Presidente della Regione, con l'altra che discende dalla convinzione che sulle norme impuginate la Corte costituzionale debba pronunciarsi nel merito,

impegna il Governo della Regione

a promulgare con l'omissione delle parti impuginate (articoli 18 e 21) la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 96 del 24-25 giugno 1997;

a riproporre all'Assemblea regionale, affinché possa al riguardo deliberare, il testo degli articoli 18 e 21 espunti dalla legge che verrà pubblicata in pendenza di giudizio».

BENINATI - CROCE - LEONTINI - CANINO

Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

CROCE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 17,00.

(La seduta, sospesa alle ore 13.25, è ripresa alle ore 17.35)

### Presidenza del vicepresidente Battaglia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Comunico che è pervenuta alla Presidenza, da parte degli onorevoli Bufardecì, Drago, Granata, Leanza, la lettera della quale dò lettura:

«Onorevole Presidente, i Capigruppo della maggioranza, alla luce del proficuo lavoro svolto dall'Aula nella seduta odierna, ritengono opportuno richiedere alla Signoria Vostra un rinvio a mercoledì della seduta d'Aula prevista per questo pomeriggio, al fine di meglio coordinare, approfondire e raccordare i temi in discussione».

PIRO. Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, a nome dei deputati dell'opposizione presenti, prendiamo atto dell'attestato di proficuo lavoro rilasciato dai capigruppo della maggioranza e comunque teniamo a chiarire che noi "subiamo" questo rinvio della seduta alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mercoledì 16 luglio 1997, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia» (381/A) (Seguito);

2) «Modifiche alla legge regionale 25 marzo

